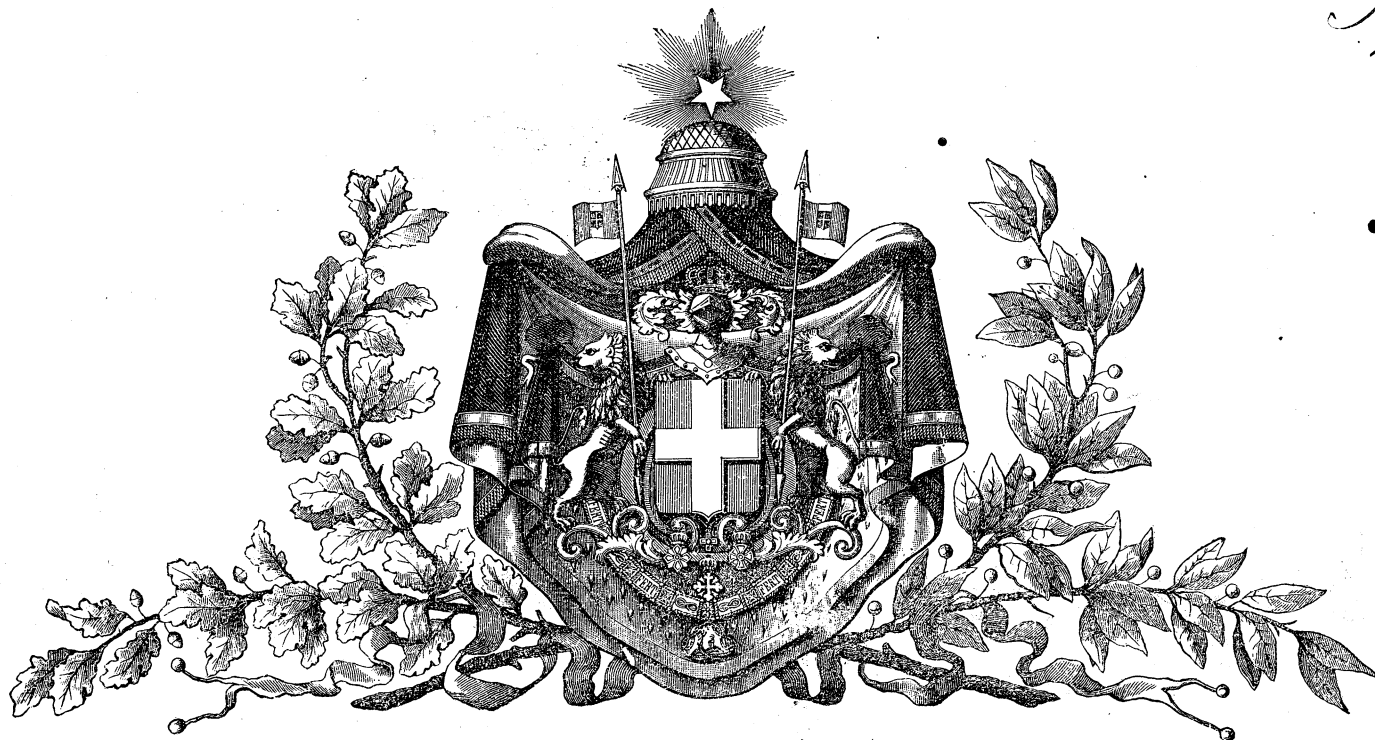


3/1/93 165



IN NOME DI SUA MAESTÀ

U M B E R T O

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VITTORIA

3 SETTEMBRE 1891

N° del Registro VII
N° del Passaporto 310

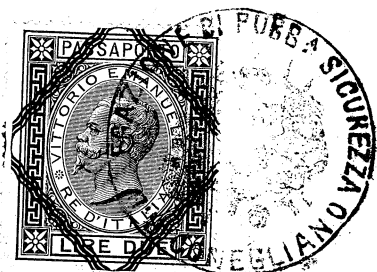
CONNOTATI

Età anni 29.
Statura metri giusta
Capelli neri
Sopraciglia neri
Occhi neri
Naso regolare
Bocca media
Mento largo
Barba nera
Segui particolari

Condizione costante
n.
Nato a S. Maria
di Pace
Domicilio Venezia
la
Firma del latore

*Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Falchetto Giuseppe del fu Giovanni che si reca a San
Paulo nel Brasile, unitamente alla propria moglie
Delfina Luigia di Bruto d'anni 26 e figlio Giovanni di mesi
20 a scopo di lavoro.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Conegliano
il ventuno Agosto milleottocento novantuno
vinto sulla carta del f. Andrea di Venezia
è valido per un anno.*



Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Commissario

[Signature]

Manfredi
Carlo Gio. F. Falchetto
Genova

Vapore.....

N° d'ordine... 422

N° di Chiamata.....

**AVVERTENZE.**

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

1681